

Banco**Posta**



Posteassicura

in collaborazione con Egida S.p.A. Compagnia di Assicurazioni

Assicurazioni Casa e Capofamiglia

Gruppo**Posteitaliane**

EGIDA • COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.

• Via Pietro Micca, 9 • 10121 Torino (Italia) • Capitale sociale € 5.200.000 i.v.

• Cod. Fisc./N. Part. IVA/ Iscriz. Registro delle Imprese di Torino: n° 06995220016-R.E.A. Torino 827841

• Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 340 del 30/9/96 pubbl. su G.U. n° 236 dell'8/10/96.



Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde
800.03.03.85

Poste Assicura S.p.A.
in collaborazione con Egida S.p.A.

Condizioni Assicurative

Assicurazioni
Casa e Capofamiglia

Nota Informativa al Contraente

(ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 Marzo 1995, n.175 e delle circolari ISVAP N. 303 del 2 Giugno 1997 e N. 518/D del 21 Novembre 2003).

Informazioni relative all'impresa assicuratrice

La Società Egida - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., ha sede legale e sociale in Italia, Via Pietro Micca, 9 - Torino ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 340 del 30/9/96 pubblicato su G.U. n. 236 dell'8/10/96.

Informazioni generali relative al contratto

Legislazione

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:

- al Servizio Clienti di Egida S.p.A., Via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino, oppure via fax al n. 011/543553 o infine inviando una e-mail all'indirizzo info@egidaspa.it.

oppure

- all'Ufficio Reclami Poste Assicura, Largo Virgilio Testa, 19 - 00144 Roma.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

**Si richiama l'attenzione del Contraente
sulla necessità di leggere attentamente le condizioni contrattuali
e la proposta di polizza prima di sottoscriverle.**

Indice

• Nota Informativa al Contraente	PAG.	2
• Terminologia Contrattuale	PAG.	5
• Condizioni che regolano l'assicurazione in generale	PAG.	6
1.1 - Applicazione delle condizioni contrattuali e tariffarie previste dalla Convenzione...	PAG.	6
1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	PAG.	6
1.3 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	PAG.	6
1.4 - Trasloco	PAG.	6
1.5 - Oneri fiscali	PAG.	6
1.6 - Rinvio alle norme di legge	PAG.	6
1.7 - Estensione territoriale	PAG.	6
• ASSICURAZIONE CASA	PAG.	7
• Condizioni che regolano le garanzie dell'Assicurazione Casa	PAG.	8
- Danni al fabbricato e al contenuto	PAG.	8
- Oggetto dell'assicurazione	PAG.	8
2.1 - Rischi assicurati	PAG.	8
2.2 - Rischi esclusi	PAG.	9
- Operatività dell'assicurazione	PAG.	9
3.1 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione	PAG.	9
3.2 - Valore dei beni assicurati	PAG.	9
3.3 - Limiti di indennizzo/franchigie	PAG.	9
3.4 - Proprietario/Affittuario	PAG.	10
- Danni a terzi	PAG.	10
- Oggetto dell'assicurazione	PAG.	10
4.1 - Rischio assicurato	PAG.	10
4.2 - Rischi esclusi	PAG.	10
- Operatività dell'assicurazione	PAG.	11
5.1 - Assicurazione di porzione di fabbricato o appartamento	PAG.	11
5.2 - Persone non considerate terzi	PAG.	11
5.3 - Franchigie	PAG.	11
5.4 - Proprietario/Affittuario	PAG.	11

• ASSICURAZIONE CAPOFAMIGLIA	PAG.	12
• Condizioni che regolano le garanzie dell'Assicurazione Capofamiglia	PAG.	13
- Oggetto dell'assicurazione	PAG.	13
6.1 - Rischio assicurato	PAG.	13
6.2 - Rischi esclusi	PAG.	14
- Operatività dell'assicurazione	PAG.	14
7.1 - Persone non considerate terzi	PAG.	14
7.2 - Pluralità di assicurati	PAG.	14
• CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	PAG.	15
- Assicurazione Casa - Danni al fabbricato e al contenuto	PAG.	15
8.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	PAG.	15
8.2 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	15
8.3 - Procedura per la valutazione del danno	PAG.	15
8.4 - Determinazione del danno	PAG.	15
8.5 - Titoli di credito	PAG.	15
8.6 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale	PAG.	16
8.7 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori	PAG.	16
8.8 - Limite massimo dell'indennizzo	PAG.	16
8.9 - Anticipo sugli indennizzi	PAG.	16
8.10 - Pagamento dell'indennizzo	PAG.	16
- Assicurazione Casa - Danni a terzi e Assicurazione Capofamiglia	PAG.	16
9.1 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	16
9.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	PAG.	16
9.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri	PAG.	16
9.4 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale	PAG.	17
• Cosa fare in caso di sinistro	PAG.	18
- Fac simile di modulo per la denuncia di sinistro	PAG.	18
• INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni).....	PAG.	19

Terminologia Contrattuale

Nel testo del contratto contenuto nel presente fascicolo, le parole e i termini il cui significato è di seguito riportato, sono evidenziati in *carattere corsivo*.

Nel testo si intende:

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Parti: Il Contraente e la Società.

Polizza: I documenti che provano il contratto di assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso.

Società: La Società Egida S.p.A.

Inoltre, alle seguenti espressioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito riportato:

Beni: Fabbriato e contenuto assicurati in polizza, anche se di proprietà di terzi.

Contenuto: Mobili ed arredamento in genere per abitazione ed eventuale coesistente ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi i ciclomotori a due ruote (esclusi altri veicoli a motore ed imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche a motore.

Se l'Assicurato è affittuario, sono comprese le migliori dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Cose: Gli oggetti materiali e gli animali.

Danni indiretti:

Danni derivanti all'Assicurato:

- a) dall'impossibilità di usare, impiegare in tutto od in parte i beni colpiti da un sinistro;
- b) dall'esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un sinistro.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: L'intera costruzione edile compresi box, soffitte e cantine, centrale termica, serbatoi ed attrezzature in genere per gli impianti termici ed idraulici, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, di pertinenza; impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi: antenne radiotelevisive, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato o appartamento la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi e le opere di pavimentazione all'aperto.

Franchigia: La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Incendio: Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo - Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo o risarcimento: L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno: Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale: La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

Oclusioni: La chiusura o la riduzione dello spazio interno di una condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.

Preziosi: Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.

Poste Assicurate: L'Agenzia assicurativa di proprietà di Poste Italiane.

Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Somma assicurata: Valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Stillicidio: Caduta d'acqua goccia a goccia.

Terremoto: Sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Valore a nuovo:

- a) Per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione con le stesse caratteristiche, escluso solo il valore dell'area;
- b) per il contenuto: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico.

Valore allo stato d'uso: Il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

Valore commerciale: Il valore di un bene in comune commercio inclusi gli oneri fiscali.

Valore nominale: Per carte valori, titoli di credito in genere e denaro: la somma indicata sul titolo.

Condizioni che regolano l'assicurazione in generale

1.1 - Applicazione delle condizioni contrattuali e tariffarie previste dalla Convenzione

Le presenti condizioni contrattuali e tariffarie si applicano esclusivamente ai titolari di conto BancoPosta. Pertanto, in caso di estinzione del conto, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla scadenza del periodo annuale di assicurazione in corso.

1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati.

Il pagamento del *premio* è effettuato mediante addebito sul conto BancoPosta del *Contraente*. A tal fine il *Contraente* rilascia alle Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata del contratto.

Il *premio* verrà addebitato con cadenza mensile senza applicazione di interessi, a meno che il *Contraente* non abbia espressamente autorizzato l'addebito del *premio* annuo in unica soluzione. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

In caso di estinzione del conto, il *Contraente* dovrà versare in unica soluzione l'importo corrispondente alle rate di *premio* ancora dovute per il periodo annuale di assicurazione in corso.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *premio* successive, l'assicurazione resta sospesa

dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

1.3 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Fatto salvo quanto riportato al punto 1.1, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata di un anno e così di seguito. La disdetta dell'assicurato è valida a tutti gli effetti anche se comunicata all'Ufficio Postale presso il quale è stato stipulato il contratto.

1.4 - Trasloco

L'assicurazione, in caso di trasloco, vale sia nei locali descritti in *polizza* sia nei nuovi locali per un massimo di dieci giorni.

1.5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

1.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.7 - Estensione territoriale

La garanzia vale per i *beni* ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

ASSICURAZIONE CASA

Condizioni che regolano le garanzie dell'Assicurazione Casa

Danni al fabbricato e al contenuto

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 - Rischi assicurati

A. La Società indennizza l'Assicurato per TUTTI I DANNI materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, se assicurati, dai rischi sotto indicati con esclusione di quelli riportati al punto 2.2 "Rischi esclusi":

- 1) *incendio, fulmine, esplosione e scoppio;*
- 2) fumi, gas e vapori;
- 3) urto di veicoli stradali o di natanti, purché questi ultimi siano identificati, non appartenenti al *Contraente* od all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
- 4) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- 5) onde soniche causate da aeromobili;
- 6) *terremoti, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere;*
- 7) cedimento, smottamento del terreno o frane;
- 8) crollo totale o parziale del *fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve;
- 9) fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- 10) atti vandalici o dolosi, compresi quelli verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio;
- 11) grandine, vento e quanto da esso trasportato. Detti rischi devono essere caratterizzati da violenza riscontrabile negli effetti prodotti su una pluralità di *beni*, assicurati o non, posti nelle vicinanze. Sono compresi i danni causati dall'acqua all'interno del *fabbricato* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti avvenute a conseguenza degli agenti atmosferici di cui sopra;
- 12) spargimento di acqua conseguente a:
 - 1) rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato* assicurato o di cui l'abitazione assicurata fa parte;
 - 2) *occlusione* di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di

riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato* assicurato o di cui l'abitazione assicurata fa parte.

I danni di cui ai rischi descritti sub 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) e quelli relativi al *contenuto* sono soggetti a "Limiti di indennizzo" come dettagliato al punto 3.3 lettere A), B).

B. La Società rimborsa all'Assicurato anche le spese sostenute per:

- 1) la demolizione, lo sgombero ed il trasporto alla più vicina discarica dei residui del *sinistro* fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* per il *fabbricato* e per il *contenuto* ed anche in eccedenza alle *somme assicurate* stesse;
- 2) la riparazione dei danni arrecati ai *beni* assicurati:
 - a) per ordine dell'Autorità;
 - b) per sua ragionevole decisione, per suo ordine o nel suo interesse, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del *sinistro*;
- 3) riparare o sostituire le tubazioni, le condutture ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti del *fabbricato* nei quali, in caso di *sinistro* da spargimento di acqua indennizzabile in base alla garanzia di cui al punto 2.1 A sub 12), la rottura o l'*occlusione* si sono verificati, comprese tutte le spese necessariamente sostenute a tale scopo incluse quelle per la demolizione ed il ripristino di parti del *fabbricato* stesso. La garanzia non opera per le parti di impianto di riscaldamento a pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi i relativi pavimenti e soffitti) dividenti i piani della costruzione edile assicurata.

Le spese descritte al punto 3) sono soggette a "limiti di indennizzo", come dettagliato al punto 3.3 lettera B).

C. La Società tiene indenne l'Assicurato - fino alla concorrenza di un importo pari al doppio della *somma assicurata* per il *fabbricato* - per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da *incendio, esplosione e scoppio* di cose di sua proprietà o da lui detenute (RICORSO TERZI) e da spargimento di acqua conseguente alla conduzione dei

locali assicurati (in caso di coesistenza della Assicurazione Capofamiglia questa garanzia è prestata unicamente con tale copertura).

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - nell'utilizzo di *beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il *massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 10% del *massimale* stesso. Per la presente garanzia operano il punto 5.2 "Persone non considerate terzi", nonché le "Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri" dell'Assicurazione Casa - Danni a terzi.

D. Gli eventi previsti ai punti precedenti sono garantiti anche se causati con:

- 1) colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge;
- 2) dolo delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge.

2.2 - Rischi esclusi

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di *esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con essi conviventi per i quali l'*Assicurato* e il *Contraente* non debbano rispondere a norma di legge;
- 3) causati da gelo, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, eruzione vulcanica, maremoto;
- 4) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni* assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- 5) di smarrimento, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 6) di scritte od imbrattamento;
- 7) di *scoppio* alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 8) subiti, con riferimento ai rischi vento e grandine (punto 2.1 A sub 11) e sovraccarico neve (punto 2.1 A sub 8),
 - da recinti non in muratura, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
 - da vetrate e lucernari in genere, in conseguenza di vento, a meno che i danni non siano derivati da grandine o da rotture e

lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - da *fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

- dalle impermeabilizzazioni del *fabbricato*, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *fabbricato* in seguito a sovraccarico di neve;
- 9) derivanti, con riferimento al rischio spargimento di acqua (punto 2.1 A sub 12), da:
 - a) umidità e *stillicidio*;
 - b) rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
 - c) insufficiente smaltimento delle piogge od *occlusione* di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
 - d) rotture od *occlusioni* di tubazioni e condutture interrato;
 - e) rotture causate da gelo;
 - 10) *indiretti* o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni* assicurati.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.1 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione

Il *fabbricato* deve essere costruito in materiali incombustibili. È consentita la presenza di materiali combustibili (ivi compreso il legno) nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. È inoltre tollerata la presenza fino al 25% di materiali combustibili nelle pareti esterne. Il *fabbricato*, infine, deve essere destinato, per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani, ad abitazioni, studi professionali, uffici.

3.2 - Valore dei beni assicurati

L'assicurazione è prestata:

- 1) per il *fabbricato*: al *valore a nuovo*;
- 2) per il *contenuto*: al *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.
Fanno eccezione:
 - a) i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria per i quali l'assicurazione è prestata al *valore commerciale*;
 - b) le carte valori, i titoli di credito e il denaro per i quali l'assicurazione è prestata al *valore nominale*.

3.3 - Limiti di indennizzo/franchigie

A) Contenuto dell'abitazione

L'assicurazione è prestata con i seguenti *limiti di indennizzo*:

- 1) per i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito: 40% della *somma assicurata* per il *contenuto*, con il

- massimo di € 13.000,00;
- 2) per il denaro: 10% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il massimo di € 2.000,00;
- 3) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *preziosi*), gli oggetti e i servizi di argenteria: per singolo oggetto o servizio 60% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il massimo di € 25.000,00.

I *beni*, esclusi quelli elencati ai punti 1), 2) e 3), sono assicurati anche in locali di pertinenza del *fabbricato* non comunicanti con quelli dell'abitazione, nel limite del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto*.

B) 1. Terremoti, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 6), cedimento, smottamento del terreno o frane (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 7).

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di € 2.600,00.

In nessun caso la *Società* pagherà, per uno o più *sinistri* che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 50% della *somma assicurata* per il *fabbricato* ed al 50% della *somma assicurata* per il *contenuto*.

2. Atti vandalici o dolosi (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 10), grandine, vento (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 11), sovraccarico neve (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 8), fenomeno elettrico (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 9), danni da spargimento di acqua (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 12) e spese per la ricerca e la riparazione del guasto (garanzie di cui al punto 2.1 B sub 3)

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di una *franchigia* di € 150,00 per singolo *sinistro*.

3.4 - Proprietario/Affittuario

Se l'*Assicurato* è proprietario dei locali assicurati, le garanzie descritte nell'Assicurazione Casa - Danni al *fabbricato* e al contenuto - sono tutte operanti.

Se l'*Assicurato* è affittuario, non sono operanti per i danni al *fabbricato* le garanzie descritte al punto 2.1 A sub 6) (*terremoti*, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere), sub 7) (cedimento, smottamento del terreno o frane), sub 8) (crollo totale o parziale del *fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve), sub 10) (atti vandalici o dolosi, compresi quelli verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse,

terrorismo o sabotaggio), sub 11) (grandine, vento e quanto da esso trasportato) e 2.1 B sub 3) (spese per la ricerca e la riparazione del guasto).

Danni a terzi

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 - Rischio assicurato

La *Società* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose* - in relazione alla sua qualità di **PROPRIETARIO DEL FABBRICATO** indicato in *polizza* (**questa garanzia è operante solo se richiamata in polizza**). La garanzia opera in conseguenza di un fatto accidentale e comprende anche i danni:

a) da inquinamento dovuto alla fuoriuscita di liquidi, esclusivamente nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi.

In nessun caso la *Società* pagherà, per ciascun anno assicurativo, un importo superiore a € 50.000,00;

b) da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del *fabbricato*;

c) derivanti dalla proprietà di parchi anche se alberati nonché di giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del *fabbricato*, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali;

d) da spargimenti di acqua conseguenti a:

1) rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato* indicato in *polizza*;

2) *occlusione* di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del *fabbricato* indicato in *polizza*.

Le garanzie prestate con l'Assicurazione Casa - Danni a terzi comprendono i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, nell'utilizzo di *beni* nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente assicurazione.

4.2 - Rischi esclusi

La garanzia esclude sempre i danni:

1) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'ac-

celerazione di particelle atomiche. Sono pure esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- 2) a cose di terzi derivanti da *incendio, esplosione e scoppio* di cose di proprietà dell'Assicurato in quanto già compresi al punto 2.1 C;
- 3) dovuti, con riferimento al rischio spargimento di acqua (punto 4.1 sub d), a:
 - a) umidità e *stillicidio*;
 - b) rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
 - c) insufficiente smaltimento delle piogge od *occlusioni* di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
 - d) rotture od *occlusioni* di tubazioni e condutture interrato;
 - e) causali diverse da quelle specificatamente indicate al punto 4.1 sub d).

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

5.1 - Assicurazione di porzione di fabbricato o appartamento

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione di *fabbricato*, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune.

5.2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- 1) oltre alle persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, in ogni caso il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato contraente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
- 2) gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a *cose*.

5.3 - Franchigie

Su ogni *sinistro* da spargimento di acqua resterà a carico dell'Assicurato una *franchigia* di € 150,00.

5.4 - Proprietario/Affittuario

Le garanzie descritte nella Assicurazione Casa - Danni a terzi sono operanti solo se l'Assicurato è proprietario dei locali assicurati.

ASSICURAZIONE CAPOFAMIGLIA

Condizioni che regolano le garanzie dell'Assicurazione Capofamiglia

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.1 - Rischio assicurato

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose - in relazione alla sua qualità di **CAPOFAMIGLIA (questa garanzia è operante solo se richiamata in polizza)**.

Ai soli fini della presente garanzia per "Assicurato" si intende:

- il *Contraente* e, se convivono con lui, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
- gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del *Contraente*.

La garanzia opera in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata o di relazione, è valida in tutto il mondo e comprende i danni:

- a) da conduzione dei locali adibiti ad abitazione dell'Assicurato anche per villeggiatura e relativi arredamenti ed impianti;
- b) dalla proprietà ed uso di mobili, apparecchi domestici in genere comprese antenne radiotelevisive;
- c) dalla proprietà ed uso, in aree private, di tende, roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- d) dalla proprietà di armi anche da fuoco compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- e) dalla proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato;
- f) dalla proprietà ed uso di animali da sella, da cortile e da casa compresi i cani da caccia, questi ultimi purché non impiegati nell'attività venatoria;
- g) dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione dei locali di abitazione dell'Assicurato;
- h) dall'esercizio di sport in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti;
- i) dall'esercizio di attività ricreative ed altre

attività non retribuite, di attività anche dimostrative o competitive di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo, esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo;

- l) subiti, in occasione di lavoro o servizio, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per rivalsa dell'INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e per le rivalse dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La Società inoltre tiene indenne l'Assicurato per la responsabilità civile a lui derivante:

- m) a norma degli artt. 2047 e 2048 del Cod. Civ., in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito di messa in circolazione, a sua insaputa, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni od incapaci per legge.

La garanzia è operante:

- 1) per la rivalsa esperita nei suoi confronti da Società di assicurazione in caso di eccezioni inopponibili al terzo o dal Fondo di garanzia ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990;
- 2) in caso di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione, sempreché il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;
- 3) per le richieste di somme eccedenti il massimale della garanzia di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello previsto dal Fondo di garanzia;
- 4) per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione ed in regola con il pagamento del premio.

Le garanzie prestate con l'Assicurazione Capofamiglia comprendono i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, nell'utilizzo di *beni*, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* risarcibile a termini della presente assicurazione.

6.2 - Rischi esclusi

La garanzia esclude sempre i danni:

- 1) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche. Sono pure esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) a cose di terzi derivanti da *incendio, esplosione e scoppio* di cose di proprietà dell'Assicurato;
- 3) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti salvo quanto espressamente precisato alle lettere c), e);
- 4) derivanti dalla proprietà di beni immobili;
- 5) da furto;
- 6) a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 7) inerenti l'esercizio della caccia.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

7.1 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- 1) oltre alle persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, in ogni caso il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato contraente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
- 2) gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.

7.2 - Pluralità di Assicurati

La garanzia opera entro i limiti ed i *massimali* convenuti in *polizza* per ogni *sinistro* il quale viene considerato, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura dell'Assicurato contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *Assicurati*.

Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri

ASSICURAZIONE CASA - DANNI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO

8.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla *liquidazione dei danni*.

L'accertamento e la *liquidazione dei danni* così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*. È esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve fare denuncia scritta indirizzata alla *Società* entro 10 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza precisandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno.

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, nel minor tempo possibile, deve inviare alla *Società* una distinta particolareggiata dei *beni* danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore.

Per i *sinistri* relativi alle garanzie Incendio la denuncia all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri deve essere presentata solo se richiesta dalla *Società*.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* è obbligato a conservare, fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, le tracce ed i residui del *sinistro* senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare la dimostrazione dell'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova.

8.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente dalla *Società*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, qualora entrambe le *Parti* vi acconsentano, 2) fra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e comunque su richiesta di uno dei due. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo

e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8.4 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni voce di *polizza* secondo i seguenti criteri:

1) per il *fabbricato*: si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate;

2) per il *contenuto*: si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, entro i limiti d'*indennizzo* previsti al punto 3.3 "*Limiti di Indennizzo/franchigie*" sub A), dei *beni* distrutti ed il costo per riparare quelli danneggiati.

Per i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria si stima il *valore commerciale*. Per le carte valori, i titoli di credito ed il denaro si stima il *valore nominale*.

Per i *beni* fuori uso od in condizioni di inservibilità deve essere stimato il *valore allo stato d'uso*.

8.5 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

1) la *Società* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

2) l'*Assicurato* deve restituire alla *Società* l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'*indennizzo* verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

8.6 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che la superficie del *fabbricato* assicurato eccede del 30% quella dichiarata dall'*Assicurato*, l'*Assicurato* stesso sopporta la parte proporzionale del *danno* per questa eccedenza.

Relativamente al *contenuto* la *Società* procederà alla *liquidazione* del *danno*, secondo le condizioni tutte di *polizza* nei limiti delle *somme assicurate* o di eventuali limiti di *indennizzo*, prescindendo dal valore complessivo preesistente dei *beni*.

8.7 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi *beni* e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

8.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile ed il rimborso delle spese per demolizione e sgombero (punto 2.1 B 1), per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

8.9 - Anticipo sugli indennizzi

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.

8.10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* deve provvedere al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di *liquidazione del danno*. In ogni caso deve essere sempre trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Il pagamento dell'*indennizzo* relativo ai danni subiti dal *fabbricato* sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto

l'*indennizzo* del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;

- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo calcolato* in base al punto 8.4.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto al punto 2.2 2).

ASSICURAZIONE CASA - DANNI A TERZI - E ASSICURAZIONE CAPOFAMIGLIA

9.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* o il *Contraente* deve fare denuncia scritta indirizzata alla *Società* entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

9.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome degli Assicurati, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli *Assicurati* stessi.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la *Società*, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Società* e i predetti soggetti in proporzione del rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce peraltro le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

9.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

Gli *Assicurati* sono responsabili verso la

Società di ogni pregiudizio derivante dall'inservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 9.1.

Ove poi risulti che abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dai diritti contrattuali.

9.4 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale

Limitatamente alla garanzia di Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà del *fabbricato* se, in caso di *sinistro*, viene accertato che la superficie del *fabbricato* assicurato eccede del 30% quella dichiarata dall'*Assicurato*, la *Società* risponde del danno in proporzione del rapporto tra la superficie effettiva del *fabbricato* e quella dichiarata maggiorata del predetto 30% e comunque nei limiti dei *massimali* ridotti in ugual misura.

Cosa fare in caso di sinistro

Nell'ipotesi che Lei subisca un danno, Le indichiamo il comportamento da seguire per rendere più agevoli e tempestive le operazioni relative al risarcimento dei danni.

Qualora il sinistro riguardi le garanzie dell'**Assicurazione Casa - Danni al fabbricato e al contenuto** deve:

- Trasmettere la denuncia **entro 10 giorni** da quando è venuto a conoscenza del sinistro a:

EGIDA S.p.A. - Ufficio Sinistri Poste Assicura

c/o **BLUE ASSISTANCE Corso Svizzera, 185 -10149 - TORINO** precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.

- Fornire, alla Società, nel minor tempo possibile, un elenco particolareggiato dei beni danneggiati indicandone il valore.

È importante infine che Lei conservi, sino a quando verrà definito il danno, le tracce ed i resti dei beni danneggiati.

Invece, qualora il sinistro riguardi le garanzie dell'**Assicurazione Casa - Danni a terzi - o Assicurazione Capofamiglia** deve darne tempestivo avviso a:

EGIDA S.p.A. - Ufficio Sinistri Poste Assicura

c/o **BLUE ASSISTANCE Corso Svizzera, 185 -10149 - TORINO**

entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Per ogni ulteriore informazione può contattare
il numero verde 800.03.03.85.

Per Sua comodità Le alleghiamo un fac simile di modulo per la denuncia di sinistro.

Fac simile di modulo per la denuncia di sinistro

(apporre una crocetta sulla voce interessata)

Prodotto Casa Prodotto Capofamiglia

INFORMAZIONI

Nominativo del Contraente: Numero Polizza:

Proprietario Locatario

Indirizzo :

Recapito telefonico:(abitazione).....(ufficio)

Coordinate BancoPosta per la liquidazione del sinistro: Conto corrente.....AbiCab

E' assicurato per tali eventi presso altre Compagnie?.....Quali?

Nominativo del danneggiato:

Indirizzo:

Recapito telefonico:(abitazione).....(ufficio)

Data del sinistro:Accaduto in (comune, provincia, località)

Descrizione dell'evento:.....

.....

.....

.....

.....

Beni danneggiati/asportati:

.....

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

.....

Data

Contraente.....

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni).

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03 (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. Definizioni

- a) dati personali:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- b) dati sensibili:** dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a)** è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b)** può essere anche diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari della Società stessa.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a)** è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità- /confidenzialità, integrità, tutela;
- b)** è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c)** è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 10) e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 10) e/o incaricati del trattamento.

4. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge**, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti** o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri ed agli adempimenti connessi;
- c) facoltativo** ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dell'interessato stesso.

5. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi in cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere o ad eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;**
- b)** nel caso in cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dell'interessato.

6. Comunicazione dei dati

- a)** I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 2, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b)** inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui il punto 2, lett. b), a

società assicurative, bancarie e finanziarie del gruppo di appartenenza o comunque collegate con esso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché a società di servizi informatici, di marketing e comunicazione.

7. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.


9. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

10. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è EGIDA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in forma abbreviata EGIDA S.p.A., con sede in Torino, via Pietro Micca, 9 - C.A.P 10121.

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 9 l'interessato può rivolgersi alla persona del Direttore Generale presso la sede indicata al comma che precede. La medesima persona è altresì competente per chiarimenti sul testo dell'informativa o sul Codice medesimo, sulle modalità del trattamento, nonché sull'elenco completo dei responsabili o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria.



Posteitaliane